

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 55/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.		
NUMERO ATTO	COM (2012) 595 def		
NUMERO PROCEDURA	2012/0288 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	17/10/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	29/10/2012		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	25/12/2012		
ASSEGNATO IL	06/11/2012		
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	13/12/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 9 ^a , 10 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	06/12/2012
OGGETTO	<p>Modifica delle direttive sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni¹.</p> <p>Adeguamento delle medesime direttive all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, prevedendo la possibilità di adozione di atti delegati <i>ex art.</i> 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>		
BASE GIURIDICA	TFUE : Artt. 192, par. 1 (<i>"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle</i>		

¹ Il cambiamento della destinazione dei terreni può avere luogo direttamente (se terreni prima non destinati all'agricoltura vengono convertiti alla produzione di biocarburanti) o indirettamente (se i biocarburanti vengono prodotti su terreni già destinati a produzioni agricole ma un aumento di domanda conduce alla conversione di ulteriori terreni). In ogni caso il cambiamento di destinazione è foriero di un aumento di emissioni di gas effetto serra. Per maggiori dettagli si veda la "Relazione della Commissione sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni correlato ai biocarburanti e ai bioliquidi" ([COM\(2010\) 811](#)).

azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191". Tra questi rileva la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente) e art. 114 ("Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno").

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il documento in esame può essere dichiarato conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo queste ultime hanno la competenza di modificare direttive previgenti;

valore aggiunto per l'Unione nella prospettiva di un'auspicata riduzione dei gas effetto serra.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

Il testo in esame modifica le direttive [98/70/CE](#)² sulla qualità dei carburanti e [2009/28/CE](#)³ sulle energie rinnovabili, che hanno posto in capo agli Stati membri obblighi di:

- 1) ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (art. 7-bis, par. 2, direttiva 98/70/CE);
- 2) raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (art. 3, par. 4, direttiva 2009/28/CE).

E' probabile che i biocarburanti contribuiscano in maniera significativa al raggiungimento di questi obiettivi. Per questo motivo si ritiene fondamentale assicurare che la loro produzione avvenga in maniera sostenibile: l'aumento delle coltivazioni non può, infatti, avvenire in maniera indiscriminata poiché le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento di destinazione dei terreni possono annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti⁴.

1) Disciplina proposta

Le modifiche principali riguardano (artt. 1 e 2 del COM(2012) 595):

- 1) l'obbligo, per i fornitori, di dare conto delle filiere di produzione dei biocarburanti, dei volumi e delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, "*comprese le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni*" (nuovo par. 6, art. 7-bis, dir. 98/70/CE);
- 2) l'aumento della soglia minima di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra applicabile a biocarburanti e bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, a partire dal 1° luglio 2014, al fine tra l'altro di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con

² Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel* e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.

³ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

⁴ Si veda, per maggiori dettagli, la citata relazione contenuta nel documento [COM\(2010\) 811](#).

prestazioni ridotte in termini di gas a effetto serra (nuovo par. 2, art. 7-ter, dir. 98/70/CE e nuovo par. 2, art. 17, dir. 2009/28/CE);

- 3) la pubblicazione, da parte della Commissione europea su base biennale, di una relazione sui valori *standard* ed i valori tipici stimati per le emissioni gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti, avendo particolare attenzione alle emissioni prodotte nelle fasi di trasporto e lavorazione (nuovo art. 7-quinquies, par. 5, dir.98/70/CE);
- 4) la possibilità di presentare alla Commissione europea le emissioni tipiche di gas effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole e la possibilità, per la Commissione stessa, di decidere che i relativi dati sono accurati ai fini della misurazione delle emissioni (nuovi artt. 7, parr. 3 e 4, dir. 98/70/CE e 19, parr. 3 e 4, 2009/28/CE);
- 5) la limitazione della quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari che possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva. Si intende così preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (art. 3 modificato, dir. 2009/28/CE);
- 6) la modifica degli Allegati, con:
 - a) l'individuazione positiva delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e prodotte dai biocarburanti (Allegati V, parte A), dir. 98/70/CE e VIII, parte A) della 2009/28/CE);
 - b) l'elenco dei biocarburanti (e bioliquidi) per i quali le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero (All. V, parte B), dir. 98/70/CE e VIII, parte B), della 2009/28/CE);
 - c) l'aggiunta dell'allegato IX alla dir. 2009/28/CE, che elenca le materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo della quota predeterminata di energie rinnovabili è considerato un multiplo del loro contenuto energetico. Si tratta dei cosiddetti "biocarburanti avanzati", prodotti ad esempio da alghe o rifiuti, che consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un rischio limitato di determinare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, non essendo in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. La differente ponderazione proposta è intesa come incentivo alla loro produzione.

L'art. 3 prevede che la Commissione europea presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione, "*sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche*", dell'efficacia delle misure introdotte, corredandola ove necessario con una nuova proposta legislativa.

La data ultima per il recepimento degli Stati membri è ipotizzata entro dodici mesi dalla data di adozione della direttiva stessa (art. 4).

3) Atti delegati

I nuovi art. 10-bis della dir. 98/70/CE e 25-ter della dir. 2009/28/CE conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato, salvo revoca o obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Le deleghe proposte sono molteplici e le principali riguardano:

- 1) la correzione dei valori *standard* (e dei valori tipici stimati) per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti, bioliquidi e carburanti fossili di riferimento (nuovo art. 7-ter, par. 5, c. 2, dir. 98/70/CE e 19, par. 5, ultimo capoverso, dir. 2009/28/CE);

- 2) l'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici di tutti gli Allegati alla dir. 98/70/CE ed agli Allegati III, V, VIII, IX della dir. 2009/28/CE.

4) Valutazione d'impatto

Il documento è accompagnato da due documenti, che ne analizzano la valutazione d'impatto:

- 1) [SWD\(2012\) 343](#), in lingua inglese;
- 2) [SWD\(2012\) 344](#), sintesi in lingua italiana del precedente.